

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 60

(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)(1)

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.

(8)(9)

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente rimosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

(5)(6)(7)

5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

(2)(3)

6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

(4)

7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 30 bis, L. R. 22/2010

2 Parole soppresse al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

4 Parole sostituite al comma 6 da art. 247, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

5 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013

- 6** Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 20, L. R. 27/2014
- 7** Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 25, L. R. 27/2014
- 8** Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 25/2015
- 9** Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 25/2015